

queste istituzioni

**I diritti degli animali
nella Costituzione indiana e
nel dibattito della riforma
della Costituzione italiana**

Vincenzo Pepe

Numero 2/2021
30 luglio 2021

I diritti degli animali nella Costituzione indiana e nel dibattito della riforma della Costituzione italiana

di Vincenzo Pepe*

Sommario

1. Costituzione e animali in India. – 2. Lo sviluppo del concetto di diritti animali nell’attivismo giudiziario indiano. – 3. Un caso giurisprudenziale (precursore) all’attenzione della Supreme Court of India. – 4. Il caso *Animal Welfare Board Of India vs A. Nagaraja & Ors on 7 May, 2014*. – 5. Conclusioni comparative: la riforma dell’art. 9 della Costituzione italiana e la tutela degli animali.

Sintesi

La Costituzione indiana costituisce, sul piano comparativo, un’esperienza di grande interesse per la tutela dei diritti degli animali. La tendenza attuale della magistratura indiana è quella di estendere la portata dei diritti costituzionali – e l’applicazione dell’articolo 21 della Costituzione – anche agli animali e agli uccelli, oltre che ai cittadini o alle persone. Quello indiano rappresenta un modello precursore per il riconoscimento dei diritti degli animali: fondato sull’idea della sacralità di alcune specie animali, esso rappresenta un’esperienza cui guardare con attenzione in vista della riforma dell’art. 9 della Costituzione italiana “in senso ambientale”, che dedica spazio anche agli animali.

Abstract

From a comparative perspective the Indian Constitution represents a very interesting model for the animal protection rights. Currently, the trend of the Indian judicial power is to broaden the scope of Constitutional Rights, as well as the application of Article 21, not only to citizens and people, but also to animals and birds. This legal model is based on the sacral status that some animal species have and provides a precursor experience for the protection of animal rights. It should be studied deeper assuming a more “environmental point of view” in the perspective of the future reform of the Article 9 of the Italian Constitution, which dedicates space to animals.

Parole chiave

Diritto degli animali; Costituzione indiana; Sacralità animale e giudici indiani; Riforma art. 9 in Italia e diritti degli animali.

* Professore associato di Diritto pubblico comparato, Università della Campania “L. Vanvitelli”.

1. Costituzione e animali in India.

*“The greatness of a nation and its moral progress can be judged
by the way its animals are treated.”*
(Mahatma Gandhi).

La Costituzione indiana riconosce la santità della vita animale e stabilisce la protezione ed il trattamento dignitoso degli animali come un dovere fondamentale di tutti i cittadini. La cornice costituzionale si scompone in tre parti: nella Parte III, tra i diritti fondamentali, nella Parte IV, tra i principi direttivi della politica dello Stato, nella parte IV-A, dedicata ai doveri fondamentali.

Quanto alla parte dei diritti fondamentali, l'art. 21 stabilisce il diritto alla vita ed è stato considerato «la *magna charta* procedurale protettiva della vita e della libertà», affermando che «Nessuna persona può essere privata della sua vita o libertà personale se non secondo le procedure stabilite dalla legge». La Suprema Corte indiana ha accolto una lettura estensiva della disposizione in commento e, con riferimento ai diritti degli animali, li ha ricondotti all'alveo del diritto alla vita come nel caso *Animal Welfare Board of India v. A. Nagaraja&Ors.*

Lo *Jallikattu* è uno sport tradizionale praticato nello stato indiano del Tamil Nadu che ha coinvolto diverse morti umane nel corso degli anni, accanto alle preoccupazioni per il benessere degli animali. Esso è stato bandito nel 2011 dal Ministero dell'Ambiente e delle Foreste, che ha vietato l'uso di tori come animali da tiro. Tuttavia, tale sport ha continuato ad essere praticato in determinate in determinate regioni ed in contrasto con il regolamento Tamil Nadu del *Jallikattu Act* (2007).

La Corte Suprema si è peraltro pronunciata a favore dell'AWBI, l'associazione che ha cercato di far rispettare la proibizione di questo sport, ed ha confermato l'applicazione del divieto di *Jallikattu*. Essa ha ritenuto che l'articolo 51 A (g) della Costituzione sia la «magna carta dei diritti degli animali» e ha formulato diverse osservazioni per salvaguardare la “vita” degli animali ai sensi dell'articolo 21.

Con riguardo all'art. 21 la Suprema Corte ha infatti stabilito che ogni specie ha diritto alla vita e alla sicurezza, nel rispetto della legge della terra, che include la privazione della propria vita al di fuori della necessità umana. L'art. 21 protegge la vita, intendendo quest'ultima in un'accezione ampia, dunque tutte le forme di vita, compresa quella animale, ricadono nella formulazione dell'art. 21. La *Supreme Court* ha inoltre precisato che per quanto riguarda gli animali, “vita” significa qualcosa di più della semplice sopravvivenza o mera esistenza strumentale all'esistenza umana, propugnando un concetto di esistenza animale recante un valore intrinseco, in una parola, dignità.

L'art. 48 della Costituzione indiana poi, tra i principi direttivi della politica statale, afferma che «Lo Stato si adopererà per organizzare l'agricoltura e l'allevamento su basi moderne e scientifiche e, in particolare, si adopererà per preservare e migliorare le razze e vietare la macellazione delle vacche, dei vitelli e degli altri bovini da traino». La macellazione del bestiame, in particolare la macellazione della mucca, è una questione profondamente controversa in India a causa del valore sacro di questi animali. Recentemente (*State of Gujarat v. Mirzapur Moti KureshiKassabJammat, 2005*) la Corte Suprema ha affermato che l'art. 48 comporta il totale divieto della macellazione delle vacche e della loro progenie; ha inoltre affermato che il bestiame che ha servito la specie umana deve essere trattato con compassione nella sua vecchiaia e che la lettura combinata degli articoli 48 e 51A della Costituzione prescrivono che i cittadini mostrino compassione per il regno animale.

L'articolo 48A – aggiunto dal 42° emendamento del 1976 – stabilisce il principio direttivo della protezione e del miglioramento dell'ambiente e la salvaguardia delle foreste e della fauna selvatica. Esso recita: «Lo Stato si adopera per proteggere e migliorare l'ambiente e salvaguardare le foreste e la fauna selvatica del paese» e può diventare esecutivo nell'ambito del diritto alla vita ai sensi dell'art. 21.

Infine, nella parte dedicata ai doveri fondamentali, l'art. 51A afferma il dovere di tutti i cittadini indiani di proteggere e migliorare l'ambiente naturale comprese le foreste, i laghi, i fiumi, la fauna e di avere compassione per le creature viventi. Come interpretato in *Animal Welfare Board of India v. A. Nagaraja&Ors.*(2014), la compassione per tutte le creature viventi include la preoccupazione per la loro sofferenza e il loro benessere. In *Stato del Gujarat v. Mirzapur Moti KureshiKassabJammat&Ors.* (2005), la Corte suprema ha stabilito che l'intenzione del Parlamento di emanare l'articolo 51A era quella di leggerlo in combinato disposto con gli articoli 48 e 48A, assicurando che lo spirito di tutte le disposizioni sia rispettato.

Come accennato, nel diritto indiano e, più in generale, nella cultura dell'India è notoria la sacralità della mucca e dei bovini. Tra i vari animali sacri per la religione induista, la posizione di massimo rilievo spetta alla *vacca sacra*. Per l'induismo, infatti, i bovini sono sacri, e in special modo lo è la vacca che rimanda alla fertilità e all'abbondanza, e simboleggia la generosità della terra.

La Costituzione indiana, com'è noto, ha inserito tra i doveri fondamentali dei cittadini quello di «proteggere e migliorare l'ambiente naturale, e avere compassione per le creature viventi» in conformità con il concetto buddista e gandhiano di rispetto per tutti gli esseri, umani e non umani, capaci di sofferenza

L'art. 48 della Costituzione indiana vieta infatti la macellazione di vacche e vitelli. La macellazione e la vendita della loro carne è punibile con sanzioni o, nei casi più gravi (e negli stati più severi) con l'imprigionamento: «*The State shall endeavour to organise agriculture and*

animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle»

L'art. 48A stabilisce inoltre: «*The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country*».

Secondo la Costituzione¹, lo Stato si impegna a organizzare agricoltura e zootecnia su linee moderne e scientifiche e, in particolare, adotterà misure per preservare e migliorare le razze e vietare la macellazione di mucche e vitelli e altri bovini da latte e da tiro.

Nel 1949, anno in cui è stato redatto l'articolo 48, l'intento era in realtà quello di tutelare gli allevatori in quanto l'animale rappresentava e rappresenta tutt'ora un'ingente fonte di guadagno.

Di grande interesse è stato il dibattito in India sulla previsione, durante il primo governo Modi, di istituire un Ministero per le Mucche.

In questo quadro di grande interesse per il diritto e la religione, l'uccisione di una mucca in India, oggi, può subire una condanna dai 5 ai 14 anni.

È recente il caso in cui alcune persone, tra le quali una donna, sono state arrestate nel distretto di Hapur, nello Stato dell'Uttar Pradesh, con l'accusa di avere ucciso delle mucche.

Non meraviglia dunque che la protezione delle mucche sia uno dei pilastri propagandistici del partito al governo: in diverse occasioni il Ministro della difesa Nirmala Sitharaman, ha infatti sottolineato che la tutela delle mucche è prevista nel preambolo della Costituzione indiana².

L'esperienza indiana, anche per queste ragioni, rappresenta sul piano comparativo un importante modello di tutela costituzionale degli animali che andrebbe ulteriormente approfondito e studiato.

2. Lo sviluppo del concetto dei diritti animali nell'attivismo giudiziario indiano

La tendenza attuale della magistratura indiana è stata quella di ampliare la portata dei diritti costituzionali, così come l'articolo 21, non solo per i cittadini o le persone, ma anche per gli animali e gli uccelli.

La Suprema Corte ha avallato una lettura estensiva dell'art. 21, e così anche le Alte Corti in vari Stati stanno seguendo lo stesso orientamento nello sviluppo dei diritti degli animali in India. La *High Court of Tripura* ha bandito il sacrificio di animali in quanto la parola "vita"

¹Si veda il testo della Costituzione indiana in https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf.

² Si veda sul punto l'articolo *L'animale sacro. Cinque in manette in India per aver ucciso alcune mucche*, in *Redazione Esteri*, venerdì 10 maggio 2019 su "Avvenire" in <https://www.avvenire.it/mondo/pagine/india-mucche>.

nell'articolo 21 della Costituzione indiana è abbastanza ampia da includere ogni organismo vivente e togliere loro la vita deve anche essere in conformità con il giusto processo di legge. Peraltro, il sacrificio di animali in nome della religione non è consentito dalla legge ed il diritto di offrire un animale in sacrificio non è una parte integrante ed essenziale del diritto a professare la propria religione, protetta ai sensi dell'articolo 25(1) della Costituzione.

Ma se la Corte Suprema dell'India si è distinta costantemente per protezione delle risorse naturali sin dall'indipendenza del paese, a partire dagli anni '70 la Corte ha dedicato un forte impegno per la conservazione dell'ecologia e degli animali selvatici nella natura, ed il trend attuale è quello di sviluppare la protezione della vita animale non in funzione dell'esistenza umana ma per la natura stessa.

A tal riguardo, con i casi *Centre for Environmental Law, WWF vs. Union of India* e, più recentemente *T.N. Godavarman Thirumulpad vs. Union of India* si registra un cambiamento nel paradigma ambientalista in India, da quello antropocentrico a quello ecocentrico, dove la natura viene posta al centro, gli esseri umani sono parte della natura e gli esseri non umani hanno un valore intrinseco.

Una delle più recenti decisioni che si inseriscono nel trend – seguito da tutte le Corti dell'Unione Indiana – di adottare una concezione non più antropocentrica ma eco-centrica nell'affrontare i temi legali che concernono la protezione degli animali e dell'ambiente, proviene dalla *High Court of Punjab and Haryana* (caso *Karnail Singh and others v. State of Haryana*, 2019). Questa decisione ha riconosciuto tutti gli animali come enti dotati di personalità giuridica e tutti i cittadini sono costituiti *in loco parentis*, ovvero possono agire in giudizio come garanti degli animali non-umani.

La decisione in commento trova un precedente in *Welfare Board of India v. Nagaraja and Ors*, che, tra le altre cose, ha riconosciuto l'estensione dell'art. 21 agli animali, riconoscendo il diritto ad una vita dignitosa con lo scopo di evitare che gli animali siano privati dei loro diritti illegittimamente ed arbitrariamente. Questo inciso della decisione si inserisce in una più ampia concessione di personalità a corporazioni, idoli, sacre scritture e fiumi. Così facendo, la Corte ha riconosciuto che il concetto di personalità giuridica si è evoluto grazie alle scoperte scientifiche, l'evoluzione degli standard di moralità e l'esperienza umana, così da includere non solo tutti gli esseri umani, ma tutti gli animali. La Corte ha argomentato che si tratta di un obbligo morale e legale ai sensi della dottrina dei *parens patriae* – che consiste nel potere dello Stato di agire come custode per coloro che non sono in grado di prendersi cura di se stessi come i bambini o gli individui disabili – proteggere i diritti degli animali, e che i tribunali si trovano in una posizione unica, avendo la possibilità di modificare lo status giuridico degli animali, recependo i cambiamenti culturali del tessuto sociale e dei principi giuridici esistenti.

3. Un caso giurisprudenziale (precursore) all'attenzione della Supreme Court of India

La decisione resa dalla Corte Suprema indiana –*Supreme Court of India Animal Welfare Board Of India vs A.Nagaraja&Ors. on 7 May, 2014* –nella sua funzione di giurisdizione civile di appello, ha ad oggetto l'appello proposto dall'*Animal Welfare Board of India* contro A. Nagaraja e altri [Civil Appeal No. 5387 Of 2014], che è stato riunito con altri giudizi³.

La Corte è chiamata a pronunciarsi, nella prospettiva dei diritti degli animali, sulla liceità di taluni spettacoli tradizionali, come il *Jallikattu* tipico dello Stato del Tamil Nadu e le corse tra carri trainati da buoi (le *Bullock-cartraces*) che si tengono nello Stato del Maharashtra, con particolare riferimento alle previsioni del *Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960* (PCA Act), al *Tamil Nadu Regulation of Jallikattu Act, 2009* (*TNRJ Act*) e alla *notification* del 11.7.2011 emessa dal Governo centrale ai sensi della *Section 22(ii)* del *PCA Act*.

L'appellante AWBI (*Animal Welfare Board of India*), che è uno *Statutory Board* istituito per la promozione del benessere degli animali e allo scopo di proteggere gli stessi da pratiche che arrechino loro sofferenze non necessarie, ha dedotto in giudizio – comprovando tramite rapporti, affidavit e fotografie le modalità tramite le quali detti spettacoli vengono condotti – che le gare di *Jallikattu* e le *Bullock-cartraces* violano le disposizioni del PCA, in particolare la *Section 3* e la *Section 11(1)(a)* e (m) del *PCA Act*, lette in combinato disposto con gli articoli 51A(g) e 21 della Costituzione.

In estrema sintesi, nei casi in esame, si discute della legittimità di tali pratiche che hanno un significato storico, culturale o religioso (tenendosi anche al termine della stagione del raccolto e talvolta anche durante le feste del tempio), a fronte di una paventata crudeltà delle stesse, tenuto altresì conto del provvedimento emesso dal *MoEF* in data 11.7.2011, che vietava la mostra dei tori o l'addestramento come animali da spettacolo.

La Corte, partendo dall'esame dell'etologia comportamentale dei tori e ricostruita l'origine e lo svolgimento dello *Jallikattu* e delle *Bullock-cart race*, prende atto che nonostante le varie *directions* dalla stessa emanate, le disposizioni del *TNRJ Act* e le restrizioni previste nello Stato del Maharashtra, nessuna azione è stata intrapresa dalle Autorità chiamate a verificare l'avvenuta esecuzione delle medesime al fine di garantire che gli animali non siano sottoposti a trattamenti crudeli.

Esaminate le misure adottate dai Governi, per cui una serie di attività sono state vietate, la Corte arriva a vagliare se gli spettacoli che si svolgono ancora nei sovra richiamati Stati violano le *Sections 3, 11(1)(a)* e (m), 21 e 22 del *PCA Act* con riferimento anche agli articoli 51A(g) e (h) della Costituzione e alla *notification* del 11.7.2011.

³ *Civil Appeal* no. 5388 of 2014, nos. 5389-5390 of 2014, no. 5391 of 2014, no. 5392 of 2014, no. 5393 of 2014, no. 5394 of 2014, *Writ Petition* (C) no.145 of 2011 e *T.C.* (C) nos. 84, 85, 86, 97, 98 and 127 of 2013.

Ricostruito dunque il contenuto delle norme del *PCA Act* e in particolare della *Section 11(3)*, che individua delle eccezioni alle previsioni della *Section 11(1)*, che disciplina invece le fattispecie integranti trattamenti crudeli nei confronti degli animali, la Corte richiama la dottrina della necessità, ribadendo tuttavia che «*Entertainment, exhibition or amusement do not fall under these exempted categories and cannot be claimed as a matter of right under the doctrine of necessity*».

Ancora la Corte analizza la disciplina dedicata ai *performing animals* (animali da esibizione) di cui tratta la *Section 22* del *PCA Act*, chiarendo tuttavia che i tori non possono essere considerati tali, ma sono costretti a esibirsi in violazione delle *Sections 3* e *11 (1)* del *PCA Act*.

In effetti le *Performing Animals Rules* (1973) definiscono *performing animal* «any animal which is used at, or for the purpose of any entertainment to which public are admitted through sale of tickets», circostanza questa che non ricorre nel caso in esame, di tal che la disposizione di cui sopra non può trovare applicazione nel caso di specie.

Tuttavia, indipendentemente da quanto testé rappresentato, la Corte richiama la *Section 11(1)(m)* ed evidenzia che «*Inciting the Bull to fight with another animal or human being matters little, so far as the Bull is concerned, it is a fight, hence, cruelty*», conclude «*Jallikattu, Bullock-cart Race, therefore, violate not only Sections, 3, 11(1)(a) & (m) and Section 22, but also the notification dated 11.7.2011 issued by the Central Government under Section 22(ii) of the PCA Act*».

Invero, la Corte si spinge finanche ad esaminare il profilo propriamente culturale e tradizionale delle pratiche in questione, soffermandosi altresì sull'approccio del diritto internazionale rispetto al tema del benessere degli animali.

Con riguardo al primo aspetto, premettendo che il contenuto del *TNRJ Act* fa riferimento ad elementi culturali e tradizionali risalenti ma che non hanno alcun significato religioso, la Corte afferma che gli stessi non promuovono le pratiche del *Jallikattu* o del *Bullock Cart Race*, nella forma in cui sono di recente condotte, in quanto, al contrario, il benessere e salute del toro appartengono alla cultura e alla tradizione Tamil, che adora il toro poiché lo stesso è considerato un veicolo del Signore Shiva. Invero, lo *Yeru Thazhuvu*, nella tradizione *Tamil*, prevede di abbracciare i tori e non di sfidarli per dare dimostrazione dell'umano coraggio.

L'argomentazione giuridica utilizzata dalla Corte, nel richiamare la decisione *N. Adithayan v. Thravancore Dewaswom Board and Others* del 2002 (8 SCC 106), è la seguente:

«*Any custom or usage irrespective of even any proof of their existence in pre-constitutional days cannot be countenanced as a source of law to claim any rights when it is found to violate human rights, dignity, social equality and the specific mandate of the Constitution and law made by Parliament. No usage which is found to be pernicious and*

considered to be in derogation of the law of the land or opposed to public policy or social decency can be accepted or upheld by courts in the country (...)

As early as 1500-600 BC in Isha-Upanishads, it is professed as follows:

The universe along with its creatures belongs to the land. No creature is superior to any other. Human beings should not be above nature. Let no one species encroach over the rights and privileges of other species».

E dunque, ad opinione della Corte, «*this is the culture and tradition of the country, particularly the States of Tamil Nadu and Maharashtra*».

La ratio del *PCA Act*, dunque, viene individuata nel tentativo di attuare una riforma basata su principi eco-centrici, riconoscendo un valore intrinseco agli animali, al fine di salvaguardare il benessere degli stessi ed evidentemente di superare antiche pratiche.

Con riferimento al secondo profilo, preso atto che non esiste alcun accordo internazionale che garantisca il benessere e la protezione degli animali, la Corte riconosce che nell'ambito del diritto ambientale internazionale vi è stato un lento passaggio dall'approccio antropocentrico ad un approccio maggiormente incentrato sui diritti della natura.

La Corte rammenta, sul punto, di aver accettato e applicato i principi eco-centrici nella sua giurisprudenza, richiamando all'uopo le decisioni *T.N. GodavarmanThirumulpad v. Union of India and Others* (2012) 3 SCC 277, *T.N. GodavarmanThirumulpad v. Union of India and Others* (2012) 4 SCC 362 e la *Centre for Environmental Law World Wide Fund – India v. Union of India and Others* (2013) 8 SCC 234.

Al pari vengono richiamate le esperienze di paesi quali la Germania, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, che, sulla scorta di detti principi, hanno introdotto in Costituzione la tutela dei diritti degli animali, ma altresì la legislazione straniera come l'*Animals Welfare Act* adottato nel 2006 nel Regno Unito, l'*Austrian Federal Animal Protection Act* o l'*Animal Welfare Act*, 2010 norvegese.

Da ultimo la Corte evoca la *Universal Declaration of Animal Welfare (UDAW)* e l'attività dalla *World Health Organization of Animal Health (OIE)*, in particolare le sue Linee-guida, che al capitolo 7.1.2 individuano le cinque libertà riconosciute a livello internazionale per animali (*freedom from hunger and thirst; freedom from discomfort; Freedom from pain, injury and disease; freedom to express normal behaviour; freedom from fear and distress*) e consacrate dal *Farm Animal Welfare Council* nel 2009, anche note come “*Brambells Five Freedoms*”.

Tali libertà trovano peraltro riconoscimento nelle *Sections* 3 e 11 del *PCA Act*, tuttavia le stesse costituiscono esclusivamente degli *statutory rights*, che – ad opinione della Corte – dovrebbero essere elevati allo status di diritti fondamentali, tramite una lettura in combinato disposto delle norme sopra richiamate con l'articolo 51 A (g) e (h) della Costituzione, che è la «magna carta dei diritti degli animali».

Difatti l'art. 51 A, che rientra nella Parte IV-A dedicata ai Fundamental Duties, prevede, alla lettera (g) che è dovere dei cittadini «(...) *to have compassion for living creatures*» e alla lettera (h) «*to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform*». In particolare, curare il benessere e la salute degli animali e il dovere di impedire di infliggergli dolore o sofferenza costituiscono, secondo la Corte, i principi dell'umanesimo di cui all'articolo 51 A (h).

4. Il caso Animal Welfare Board Of India vs A. Nagaraja & Ors. on 7 May, 2014

Nel percorso argomentativo che conduce al *decisum*, la Corte Suprema perviene ad un esame del concetto di “*speciesism*” coniato da Richard Ryder e, qualificate le attività di *Jallikattu* e le *Bullock-cartraces* come attività non essenziali, afferma:

«Every species has a right to life and security, subject to the law of the land, which includes depriving its life, out of human necessity.

Article 21 of the Constitution, while safeguarding the rights of humans, protects life and the word life has been given an expanded definition and any disturbance from the basic environment which includes all forms of life, including animal life, which are necessary for human life, fall within the meaning of Article 21 of the Constitution. So far as animals are concerned, in our view, life means something more than mere survival or existence or instrumental value for human-beings, but to lead a life with some intrinsic worth, honour and dignity.

Animals well-being and welfare have been statutorily recognised under Sections 3 and 11 of the Act and the rights framed under the Act».

Trovano così affermazione e riconoscimento vari diritti in favore degli animali, come quello di vivere in un'atmosfera sana e pulita, di non subire percosse o torture e, in generale, di ottenere protezione rispetto all'inflizione di dolore o sofferenza non necessari, ma anche il diritto al cibo, alla dignità e al trattamento equo.

Ritenuto pertanto che le *Sections* 21 e 22 del PCA Act debbano essere interpretate alla luce dei diritti conferiti agli animali dalla *Section* 3, interpretata congiuntamente alle *Sections* 11(1)(a) e (o) e agli Articoli 51A(g) e (h) della Costituzione, la Corte Suprema statuisce che i tori non debbano essere usati come animali da spettacolo per lo *Jallikattu* e per le corse con i carri.

Da ultimo, la Corte vaglia la compatibilità tra le disposizioni del *TNRJ Act*, che è un atto del singolo Stato, e quelle del *PCA Act*, trattandosi di leggi vertenti su una materia (n. 17) che rientra nella concurrent list. Operata una ricostruzione della *doctrine of repugnancy* e rievocata la giurisprudenza alla stessa relativa, con particolare riferimento al caso della incoerenza e

inconciliabilità tra disposizioni di due diverse fonti dotate di diversa competenza, la Corte dichiara l'incostituzionalità del *TNRJ Act* perché viola l'art. 254(1) della Costituzione.

Così, testualmente: «*PCA Act, therefore, cast not only duties on human beings, but also confer corresponding rights on animals, which is being taken away by the State Act (TNRJ Act) by conferring rights on the organizers and Bull tamers, to conduct Jallikattu, which is inconsistent and in direct collision with Section 3, Section 11(1)(a), 11(1)(m)(ii) and Section 22 of the PCA Act read with Articles 51A(g) & (h) of the Constitution and hence repugnant to the PCA Act, which is a welfare legislation and hence declared unconstitutional and void, being violative of Article 254(1) of the Constitution of India*». Conseguentemente, la Corte – accogliendo l'appello dell'Animal Welfare Board of India e quindi confermando il provvedimento emesso l'11.7.2011 dal Governo centrale, per cui i tori non potranno essere utilizzati come animali da esibizione, sia per gli eventi di *Jallikattu* che per le corse di carri tanto nello Stato del Tamil Nadu e del Maharashtra che altrove nel paese – impartisce una serie di *directions*. Tra queste, senza dubbio, risultano di massima rilevanza: la n. 2 per cui le cinque libertà degli animali devono essere protette e tutelate dagli Stati, dal Governo centrale, dai Territori dell'Unione (in breve dai Governi), dal MoEF e dall'AWBI; la n. 3 e 4, per cui l'AWBI e i Governi dovrebbero intraprendere azioni appropriate sia per verificare che le persone responsabili della cura degli animali adottino misure ragionevoli per garantire il benessere degli stessi, che per prevenire l'inflizione di dolori o sofferenze inutili sugli animali; ancora la n. 7, per cui l'AWBI e i Governi dovrebbero prendere provvedimenti per impartire un'educazione in relazione al trattamento degli animali conformemente alla *Section 9* (k) che porta avanti i valori degli articoli 51 A (g) e (h) della Costituzione; la n. 8, poi, suggerisce che il Parlamento apporti una modifica adeguata del *PCA Act*, prevedendo sanzioni adeguate a fronte della violazione della Sezione 11 e, non da ultimo, la n. 9 per cui si dovrebbe fornire tutela costituzionale ai diritti degli animali.

5. Conclusioni comparative: la riforma dell'art. 9 della Costituzione italiana e la tutela degli animali.

Sul piano comparativo, il caso indiano costituisce una esperienza emblematica di tutela effettiva del diritto degli animali a cui si guarda con attenzione e a cui fanno riferimento i comparatisti.

Il giurista dell'ambiente e anche il comparatista non può non tener conto che l'Alta Corte del Punjab e dell'Haryana hanno dichiarato che l'intero regno animale in questi territori ha legalmente gli stessi diritti, doveri e responsabilità degli esseri umani. Anche la Corte Suprema indiana ha confermato i diritti in favore degli animali, come quello di vivere in un'atmosfera sana e pulita, di non subire percosse o torture e, in generale, di ottenere protezione rispetto

all'inflizione di dolore o sofferenza non necessari, ma anche il diritto al cibo, alla dignità e al trattamento equo.

Tra i due modelli giuridici, quello indiano e quello italiano, vi è sicuramente un divario molto grande; si tratta di approcci giuridici diversi che sono il risultato di un modello culturale, religioso, antropologico e sociale assai differente e che viene da lontano e che affonda le radici nella sacralità indiana della specie animale.

Il caso indiano è l'occasione per interrogarsi, oggi, sulla natura degli animali come esseri senzienti, dotati di una loro personalità, la personalità animale, che potrebbe essere intesa, a nostro avviso, come una sorta di *tertium genus* accanto alle persone e ai beni. Si pensi al modello francese⁴ in cui la legislazione statale sin da subito ha intrapreso iniziative volte a garantire la tutela degli animali, sul piano scientifico, della ricerca e nel settore agricolo⁵.

In Italia, in questi ultimi tempi, anche il legislatore ha iniziato a dedicare attenzione al tema al fine di conferire una dignità costituzionale agli animali. In questo quadro va dedicata una considerazione alla riforma costituzionale italiana, in "senso ambientale", che sta caratterizzato l'attuale dibattito parlamentare e che sembra consegnare uno spazio di tutela costituzionale agli animali⁶.

La Corte costituzionale, in mancanza di un esplicito riferimento all'ambiente, all'ecosistema, alla biodiversità, al rispetto degli animali e allo sviluppo sostenibile, ha tradizionalmente riconosciuto l'importanza della tutela dell'ambiente interpretando l'attuale articolo 9, insieme con l'articolo 32 della Costituzione. Quest'ultimo riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

Il 19 giugno 2021 è stata approvata, come è noto, in prima deliberazione al Senato la Proposta di Legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente». Il progetto di legge costituzionale C. 3156, approvato dall'Assemblea del Senato in un testo unificato (S. 83 e abbinati), modifica l'articolo 9 e l'articolo 41 della Costituzione, al fine di introdurre la tutela dell'ambiente nei principi fondamentali.

⁴ P. BILLET, *L'animal, prétexte d'une analyse renouvelée des relations juridiques entre l'homme et l'environnement*, in *Les cahiers de la justice*, Revue trimestrielle de l'École nationale de la magistrature, n. 4/2019, pp. 695-705. Per un approfondimento si veda P.-J. DELAGE, *La condition animale. Essai juridique sur les justes places de l'Homme et de l'animal*, Thèse, Limoges, 2013. V. D. MÜLLER ET H. POLTIER (dir.), *La Dignité de l'animal. Quel statut pour les animaux à l'heure des technosciences ?* Genève, 2000, coll. «Le champ éthique».

⁵ L. COLELLA, *La «loi agriculture et alimentation» nel modello francese: il primo passo per l'affermazione del «diritto al cibo sano e sostenibile» come valore costituzionale*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 6/2018, 1-9. B. STEFANON, G. PULINA, M. MELE, (a cura di), *Allevamento animale e sostenibilità ambientale. Le tecnologie*, Milano, 2018.

⁶ D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in *Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2019, vol. 10/2 27-38.

La riforma dell'art. 9 – posto tra i principi fondamentali – prevede l'inserimento di un terzo comma, che recita: «[la Repubblica] tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»; mentre l'art. 41 – nella parte prima, dedicato all'iniziativa economica privata – verrebbe riformato mediante l'inserimento, al secondo comma, del divieto di «arrecare danno alla salute, all'ambiente [...]», e, alla fine del terzo comma, con la parola «ambientali» dopo «sociali»⁷.

Il risultato della riforma prospettata, da leggere in combinato disposto con l'attuale tenore dell'art. 117, che pone la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella tutela dell'ambiente, consisterebbe nella cristallizzazione di uno statuto forte di tutela del valore ambientale. La modifica dell'art. 41, in particolare, finirebbe col fissare a monte un bilanciamento di interessi tra l'ambiente e lo sviluppo economico, declinandolo secondo l'idea dello sviluppo sostenibile.

Accogliendo con favore le prospettive di riforma della Costituzione italiana in senso ambientale, soprattutto in virtù della rottura del tabù della modifica dei principi fondamentali, non si può non rilevare l'ambiguità della formula mediante il riferimento all'ecosistema e alla biodiversità, nonché alla tutela degli animali, le cui forme di regolazione dovranno essere previste dalla legge.

Peraltro, come ha affermato la dottrina⁸, si vuole evidenziare che siffatte prospettive di riforma andrebbero coordinate con la recente nascita del Ministero della transizione ecologica e contestuale soppressione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: la scomparsa del dicastero specificamente dedicato all'ambiente in favore di uno dedicato a quello che deve essere un processo di transizione istituzionale e culturale lascia qualche dubbio in merito all'avvenuto riconoscimento dell'ambiente come valore costituzionale e rappresenta dunque una contraddizione rispetto alla descritta riforma dell'art. 9. Quello che si teme è che la riforma dell'art. 9 possa risolversi, com'è accaduto con la riforma dell'art. 117 nel più ampio contesto di riforma del Titolo V della Costituzione, in un'occasione mancata. Probabilmente, la sede più adatta per l'inserimento dell'ambiente nella gerarchia assiologica della Costituzione

⁷ L'esame in sede referente delle abbinata proposte di legge S. 83, S. 212 e S. 1203 è iniziato al Senato della Repubblica nella seduta dell'8 ottobre 2019 della 1a Commissione Affari costituzionali. L'esame della Commissione è proseguito nelle sedute del 20 aprile, nonché del 5, 18 e 19 maggio 2021 al termine delle quali è stato proposto all'Assemblea un testo unificato recante una modifica rispetto al testo base, relativa alla tutela degli animali. In particolare, la Commissione ha inserito nel comma aggiuntivo dell'articolo 9 Cost. un secondo periodo che prevede la riserva di legge statale in materia di tutela degli animali. Conseguentemente è stato abrogato l'originario articolo 3 del ddl, che prevedeva di sostituire la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, includendo la tutela degli animali tra le materie di competenza esclusiva statale, oltre a quella della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. L'Assemblea del Senato ha approvato il testo unificato nella seduta del 9 giugno 2021. Rispetto al testo proposto dalla Commissione, è stato introdotto l'articolo 3, che prevede una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in materia di tutela degli animali. La proposta è stata approvata con 224 voti favorevoli, 23 astenuti e nessun voto contrario.

⁸ Cfr. T. E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021.

sarebbe l'art. 2, secondo la dimensione della doverosità sociale, così da porre rimedio ad una delle fondamentali aporie del diritto ambientale stesso, ovvero il mancato riconoscimento del carattere sociale del bene ambiente. Una parte della dottrina italiana⁹ ha già sicuramente mostrato qualche perplessità nei confronti della riforma – così come articolata – criticando alcuni aspetti del *modus operandi* seguito dal legislatore.

Contestualmente, si ritiene che la tutela degli animali, grazie all'individuazione di uno statuto forte di tutela del valore ambientale – e, di conseguenza, dell'ecosistema e della biodiversità – tra i principi fondamentali della Costituzione, possa essere meglio realizzata da un'attenta legislazione ordinaria che non attraverso una confusa riforma costituzionale, di stampo ancora antropocentrico.

Ad ogni modo, il dato letterale che emerge dalla lettura della riforma costituzionale dell'art. 9 appare del tutto significativo e di sicuro meritevole di un successivo approfondimento quando la stessa riforma prenderà corpo e sarà approvata definitivamente.

In questo momento, però, ci si deve limitare a sottolineare come l'inserimento degli animali in un articolo dedicato all'ambiente (l'art. 9)¹⁰ e che si inserisce nei principi fondamentali, evidenzia la forte sensibilità verso un tema che è il frutto di una nuova istanza di tutela per gli animali che viene dal basso (*bottom up*) e che si è diffusa nell'opinione pubblica, specie negli ultimi anni, anche grazie ai movimenti ambientalisti e animalisti. Bisognerà vedere quale sarà la portata reale, una volta approvata, della norma costituzionale secondo cui la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Attualmente infatti tutti gli elementi che compongono la complessa tutela dell'ambiente sono interconnessi tra loro e richiedono una prescrizione unitaria nell'ambito della Costituzione. In questa prospettiva deve leggersi anche il riferimento al rispetto degli animali, che risponde a una sensibilità sempre più marcata nella nostra società. Infatti anche la promozione del rispetto degli animali consentirebbe il riconoscimento della necessità di una convivenza armoniosa con tutti i soggetti che compongono l'ecosistema.

Come si è già detto in un altro lavoro sul tema¹¹, negli ultimi anni proprio la giurisprudenza ha costituito, a nostro avviso, un primo formante della personalità animale. In

⁹ Sulla riforma in itinere si veda ancora T. E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021; I.A. NICOTRA, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *Federalismi.it*, 30 giugno 2021.

¹⁰ Come è noto la formulazione dell'art. 9 della Costituzione, secondo l'ispirazione dei costituenti Marchesi e De Gasperi, non fa riferimento all'ambiente, né agli animali. All'epoca della Costituzione non era affatto pensabile una sensibilità verso i temi degli animali che hanno trovato spazio nel dibattito costituzionale comparato, anche europeo, solo negli ultimi anni.

¹¹ V. PEPE, *La personalità animale tra nuovi diritti e antiche tradizioni. Esperienze di diritto comparato, in percorsi costituzionali*, 2/2019, p. 629. F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005. Si veda per approfondimenti F. RESCIGNO, *Memoria per l'Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell'articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali*, in *Rivista AIC*, 1/2020.

una sentenza del tribunale di Milano (settembre 2019), per esempio, ai gatti è stata riconosciuta la libertà di movimento e proprio per la loro natura di esseri liberi sono stati già definiti animali sociali in grado di circolare liberamente (per queste ragioni, secondo la giurisprudenza, i gatti che stazionano e vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo). Questa come altre sentenze riconoscono una sorta di personalità animale certamente ancora da definire ed elaborare sul piano teorico, ma che sicuramente potrebbe essere annoverata tra i nuovi diritti emergenti. In questa direzione sarà proprio la personalità animale, intesa prima di tutto come “sensibilità animale”, il nuovo criterio cardine che potrà in un futuro guidare gli interventi normativi del legislatore in Italia finalizzati alla tutela dell’animale come essere libero, sensibile e dotato di propria dignità.

A nostro avviso, tuttavia, la tutela degli animali, dovrà essere declinata nell’ottica della ragionevolezza e senza sfociare in pericolosi estremismi che potrebbero nuocere alla causa e all’equilibrio dell’ecosistema Terra.

In questa ottica ritorna utile sottolineare che deve essere superata l’idea dell’animale inteso solo come *res* ed è giunto oggi il tempo di considerare gli animali come esseri senzienti meritevoli di tutela costituzionale ed inseriti nel più ampio alveo dell’ambiente nel suo complesso.